



**BANCA D'ITALIA**  
EUROSISTEMA

# Testo Unico Bancario

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

Versione aggiornata alla legge 23 dicembre 2021, n. 238

Luglio 2022

**ESTRATTO****TITOLO VI-BIS****AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI**

|                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Articolo 128- <i>quater</i> - Agenti in attività finanziaria.....                                                | 307 |
| Articolo 128- <i>quinques</i> - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria..... | 308 |
| Articolo 128- <i>sexies</i> - Mediatori creditizi.....                                                           | 309 |
| Articolo 128- <i>septies</i> - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi.....               | 310 |
| Articolo 128- <i>octies</i> - Incompatibilità .....                                                              | 311 |
| Articolo 128- <i>novies</i> - Dipendenti e collaboratori .....                                                   | 311 |
| Articolo 128- <i>novies.1</i> - Operatività transfrontaliera.....                                                | 312 |
| Articolo 128- <i>decies</i> - Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo .....                   | 313 |
| Articolo 128- <i>undecies</i> - Organismo .....                                                                  | 315 |
| Articolo 128- <i>duodecies</i> - Disposizioni procedurali.....                                                   | 316 |
| Articolo 128- <i>terdecies</i> - Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo .....                             | 320 |
| Articolo 128- <i>quaterdecies</i> - Ristrutturazione dei crediti .....                                           | 321 |

**TITOLO VIII****SANZIONI****Capo IV-*bis*****Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi**

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Articolo 140- <i>bis</i> - Esercizio abusivo dell'attività..... | 332 |
|-----------------------------------------------------------------|-----|

**TITOLO VI-BIS (1)**  
**AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI**

**Articolo 128-quater (2)**  
*(Agenti in attività finanziaria)*

1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.

2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.

3. *(Abrogato)*

4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario conferisca mandato solo per specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati,

5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

6. Gli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il

---

(1) Il Titolo VI-bis è stato inserito dall'art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Articolo inserito dall'art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 8, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

comma 4 (1).

7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica ai soggetti convenzionati e agli agenti comunque denominati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *nn*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'osservanza delle misure dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i predetti istituti designano un punto di contatto centrale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, capo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni (2).

7-bis. Per le finalità di cui al comma 7, i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario, comunicano tempestivamente all'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies, per l'iscrizione in apposita sezione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli estremi identificativi del punto di contatto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *ii*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, per il tramite del quale operano sul territorio nazionale. Il punto di contatto è tenuto a comunicare all'Organismo l'avvio della propria operatività e ogni variazione ad essa attinente. L'Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione. L'omessa comunicazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni (3).

8. *(Abrogato)*

#### **Articolo 128-quinquies (4)**

*(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria)*

1. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

(1) Comma così modificato dall'art. 8, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

(2) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

(3) Comma inserito dall'art. 8, comma 4, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

(4) Articolo inserito dall'art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 8, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e dall'art. 6, comma 1, lett. *b*), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono il controllo;

d) *(soppressa)*

e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto disposto dall'articolo 128-*quater*, comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.

1-*bis*. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.

2. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-*bis*, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.

#### **Articolo 128-*sexies* (1)**

*(Mediatori creditizi)*

1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco

---

(1) Articolo inserito dall'art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 8, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies*.

2-*bis*. Il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, è iscritto in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 (1).

3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.

3-*bis*. Il soggetto di cui al comma 2-*bis* può svolgere esclusivamente l'attività ivi indicata nonché attività connesse o strumentali. Per queste attività è remunerato esclusivamente dal cliente (2).

4. Il mediatore creditizio ovvero il consulente di cui al comma 2-*bis*, svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza (3).

#### **Articolo 128-septies (4)**

*(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi)*

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2, ovvero nella sezione speciale di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2-*bis* (5), è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo 128-*sexies*, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;

d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;

---

(1) Comma inserito dall'art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72.

(2) Comma inserito dall'art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, lett. c), D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72.

(4) Articolo inserito dall'art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 8, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(5) Le parole «, ovvero nella sezione speciale di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2-*bis*,» sono state inserite dall'art. 1, comma 5, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72.

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame.

f) (soppressa)

1-bis. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.

1-ter. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.

#### **Articolo 128-octies (1)**

*(Incompatibilità)*

1. È vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con regolamento adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis (2).

2. I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti.

#### **Articolo 128-novies (3)**

*(Dipendenti e collaboratori)*

1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all'articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell'apposito esame e all'articolo 128-septies,

---

(1) Articolo inserito dall'art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(2) Comma inserito dall'art. 1, comma 6, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72.

(3) Articolo inserito dall'art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

lettere *d)* ed *e)*, ad esclusione del superamento dell'apposito esame, e curino l'aggiornamento professionale. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*.

2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2.

3. I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori.

4. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

**Articolo 128-*novies*.1 (1)**  
(Operatività transfrontaliera)

1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati, relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI, in un altro Stato membro dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*.

2. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI, i soggetti abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o più delle attività previste dall'articolo 120-*quinquies*, comma 1, lettera *g)*, possono svolgere le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne ha dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*. L'avvio dell'attività è consentito decorso un mese dalla data in cui il soggetto abilitato è stato informato della comunicazione.

3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*. L'Organismo procede all'iscrizione entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2.

---

(1) Articolo inserito dall'art. 23, comma 1, lett. *b)*, L. 23 dicembre 2021, n. 238.

**Articolo 128-decies (1)**

*(Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo)*

1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo 128-*quater*, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.

2. L'intermediario mandante risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attività finanziaria. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso l'agente in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

*2-bis.* Le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica comunitari che prestano, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite degli agenti di cui all'articolo 128-*quater*, designano in Italia un punto di contatto centrale nei casi e per l'esercizio delle funzioni previsti dalle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7, della direttiva 2366/2015/UE, secondo le disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. Restano ferme le disposizioni dettate per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dall'articolo 43, commi 3 e 4 e dall'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni (2).

3. Fino al 30 giugno 2014 (3) la Banca d'Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento

---

(1) Articolo inserito dall'art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(2) Comma inserito dall'art. 1, comma 21, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

(3) Termine modificato dall'art. 9, comma 4, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15.

comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonché presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi (1).

4. Fino al 30 giugno 2014 (2) la Banca d'Italia esercita il controllo sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

4-bis. Dal 1° luglio 2014 (3) il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione è esercitato dall'Organismo. A tali fini, l'Organismo potrà effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

4-ter. Con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, l'autorità competente dello Stato membro di origine, dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica (4).

5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

---

(1) Comma così modificato dall'art. 8, comma 5, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

(2) Termine modificato dall'art. 9, comma 4, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15.

(3) Termine modificato dall'art. 9, comma 5, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15.

(4) Comma inserito dall'art. 23, comma 1, lett. c), L. 23 dicembre 2021, n. 238.

**Articolo 128-undecies (1)**

*(Organismo)*

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.

2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.

3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2, e all'articolo 128-*sexies*, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.

4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.

4-*bis*. L'Organismo collabora con le autorità di altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2; a tale fine può scambiare informazioni con queste autorità, entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea (2).

---

(1) Articolo inserito dall'art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(2) Comma inserito dall'art. 23, comma 1, lett. d), L. 23 dicembre 2021, n. 238.

**Articolo 128-duodecies (1)**

*(Disposizioni procedurali)*

1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-*quater*, comma 2, e 128-*sexies*, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:

a) il richiamo scritto;

*a-bis*) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10 per cento del fatturato nei confronti degli iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al bilancio dello Stato (2).

b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno (3);

c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-*quater*, comma 2 e 128-*sexies*, comma 2.

*1-bis*. L'organismo, quando applica al punto di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, la sanzione per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di cui all'articolo 45 del medesimo decreto ovvero per la violazione dell'obbligo di cui

---

(1) Articolo inserito dall'art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 8, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e dall'art. 6, comma 1, lett. g), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(2) Lettera inserita dall'art. 8, comma 17, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

(3) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 17, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

all'articolo 128-*quater*, comma 7-*bis* ne dà comunicazione alla Banca d'Italia per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresi quelli adottati ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849 (1).

1-*ter*. Nella determinazione delle sanzioni di cui al comma 1, l'Organismo considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità;
- c) la capacità finanziaria del responsabile della violazione;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia determinabile;
- e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;
- f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'Organismo;
- g) le precedenti violazioni delle disposizioni che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria, di mediazione creditizia e di consulenza del credito.
- h) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
- i) le misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi (2).

1-*quater*. L'Organismo, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 1, comunica l'intenzione dell'agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere in un altro Stato membro dell'Unione europea le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI all'autorità competente dell'altro Stato membro; la comunicazione all'autorità competente comprende l'indicazione delle banche o degli intermediari finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali l'agente in attività finanziaria svolge la propria attività. L'Organismo definisce le modalità della comunicazione di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 1, e della successiva comunicazione all'autorità competente dell'altro Stato membro

---

(1) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 6, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

(2) Comma inserito dall'art. 8, comma 17, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

(1).

*1-quinquies.* Con riguardo alle attività diverse da quelle alle quali si applicano le disposizioni sull'operatività transfrontaliera di cui all'articolo 128-*novies*.1, l'Organismo informa i soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, delle condizioni previste per il loro svolgimento in Italia. L'informazione è fornita prima dell'avvio dell'operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2 (2).

*1-sexies.* L'Organismo verifica il rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2. A questo fine può:

a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti e documenti secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Organismo stesso, nonché procedere ad audizione personale;

b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine;

c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succursale di porre termine alla violazione delle disposizioni previste dagli articoli 120-*septies*, 120-*octies*, 120-*novies*, 120-*decies*, 120-*undecies*, comma 2, 120-*terdecies* e 120-*noviesdecies*, comma 2, del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-*bis*, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; se il destinatario dell'ordine non pone termine alla violazione, l'Organismo può adottare le ulteriori misure necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea;

d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla struttura organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) o per consentire all'autorità competente dello Stato membro di origine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del personale;

e) informare l'autorità competente dello Stato membro di origine della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-*bis* del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera c), commesse da soggetti che operano attraverso una succursale; se l'autorità competente dello Stato membro di

(1) Comma inserito dall'art. 23, comma 1, lett. e), L. 23 dicembre 2021, n. 238.

(2) Comma inserito dall'art. 23, comma 1, lett. e), L. 23 dicembre 2021, n. 238.

origine non adotta misure adeguate entro un mese dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste nell'agire in modo tale da mettere a repentaglio gli interessi dei consumatori o l'ordinato funzionamento dei mercati, l'Organismo può vietare di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea e all'ABE; l'Organismo può chiedere alla Banca d'Italia di ricorrere all'ABE ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lettera e), quando un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi ha commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (1).

1-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le forme e le modalità con le quali l'Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-sexies (2).

2. (Abrogato)

3. E' disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nei seguenti casi:

- a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;
- b) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;
- c) cessazione dell'attività.

3-bis. (Abrogato) (3).

4. L'agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.

5. In caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che

(1) Comma inserito dall'art. 23, comma 1, lett. e), L. 23 dicembre 2021, n. 238.

(2) Comma inserito dall'art. 23, comma 1, lett. e), L. 23 dicembre 2021, n. 238. Il presente comma si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 1-septies del presente articolo.

(3) Comma inserito dall'art. 1, comma 7, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 8 aprile 2020, n. 36, e, da ultimo, abrogato dall'art. 27, comma 2-ter, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, con L. 29 dicembre 2021, n. 233.

facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.

6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere *b)* e *c)*, e del comma 3 (1).

#### **Articolo 128-terdecies (2)**

##### *(Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo)*

1. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Banca d'Italia può accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonché richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'Organismo, convocare i componenti dell'Organismo.

3. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia,

---

(1) Comma modificato prima dall'art. 1, comma 8, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, e, successivamente, dall'art. 27, comma 2-ter, lett. *b)*, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, con L. 29 dicembre 2021, n. 233.

(2) Articolo inserito dall'art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. *h)*, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.

4-*bis*. La Banca d'Italia e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte della Banca d'Italia (1).

4. L'Organismo informa tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

**Articolo 128-*quaterdecies* (2)**  
*(Ristrutturazione dei crediti)*

1. Per l'attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2.

---

(1) Comma inserito dall'art. 23, comma 1, lett. f), L. 23 dicembre 2021, n. 238.

(2) Articolo inserito dall'art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 8, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

## TITOLO VIII (1) (2) (3) (4)

### SANZIONI

(1) Le partizioni del presente titolo e le relative intestazioni e rubriche sono state così modificate dall'art. 64, commi 22, 25, 28, 32, 33, lett. a), e 34, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(2) L'art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262 prevede al comma 1, come modificato dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, quanto segue:

*“Aumento delle sanzioni penali e amministrative*

1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale”.

(3) In base all'art. 3, comma 10, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, le modifiche apportate dal medesimo decreto al Titolo VIII del presente decreto si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data indicata all'articolo 6 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, salvo che per le violazioni delle disposizioni richiamate nell'art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 6, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, alle quali le modifiche da esso apportate al Titolo VIII del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa richiamata nell'art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 6. Alle violazioni commesse prima di tali date continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo VIII del presente decreto in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182.

(4) In base all'art. 8, comma 4, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, le modifiche apportate al presente titolo dall'art. 2, comma 1, lett. *ff*), del medesimo decreto si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo. Alle violazioni commesse prima di tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del presente titolo in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193.

(5) Intestazioni e rubrica così modificate dall'art. 64, comma 22, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(6) Cfr. l'art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262, citato in nota al presente Titolo, che dispone il raddoppio delle sanzioni penali previste dal testo unico entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

323

### Capo IV-*bis* (3)

#### Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi

### Articolo 140-*bis* (4)

*(Esercizio abusivo dell'attività)*

1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.

2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.

(3) Capo inserito dall'art. 25, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(4) Articolo inserito dall'art. 25, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.